



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 267/2020

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di lavanderia industriale, ubicato in Via Porziuncola 1, nel Comune di Assisi (PG), della ditta Tintoria Lavanderia Petrini S.r.l., con sede legale in Via Porziuncola 1, nel Comune di Assisi (PG).

PREMESSE

Vista

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Gualdo Tadino con nota prot. n. 66105 del 23/12/2019, acquisita dalla Regione Umbria in data 20/01/2020 con prot. n. 9630, con la quale la ditta Tintoria Lavanderia Petrini S.r.l., con sede legale in Via Porziuncola 1, nel Comune di Assisi (PG), ha richiesto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Via Porziuncola 1, nel Comune di Assisi (PG).

Vista

La precedente autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, contenuta nell'AUA adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 9244 del 14/09/2017 e rilasciata dal SUAPE del Comune di Gualdo Tadino con atto n. 66 del 18/09/2017, alla ditta Tintoria Lavanderia Petrini S.r.l., per lo stabilimento in oggetto;

Considerato

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- che la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarando che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'AUA n. 66 del 18/09/2017, in corso di validità;

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di lavanderia industriale, costituita dalle seguenti lavorazioni:
 - conteggio e cernita dei capi;
 - lavaggio ad acqua della biancheria (tovagliati, lenzuola e spugne) in macchine della tipologia lavacontinua;
 - asciugatura della biancheria in essiccatori ad aria calda;
 - stiratura della biancheria in mangano;
 - confezionamento dei capi lavati;
- il calore utilizzato nel processo produttivo è fornito da due caldaie alimentate a metano, connesse ai punti di emissione E21 ed E22, con potenza termica nominale pari, rispettivamente, a 3,49 e 2,09 MW;
- le emissioni provenienti dalle macchine di lavaggio ad acqua sono convogliate nei punti di emissione E1, E2 ed E3;
- il ciclo di lavaggio ad acqua dei tessuti prevede la smacchiatura dei capi con ipoclorito di sodio al 15% vol.;
- per gli effluenti gassosi derivanti dalle operazioni di lavaggio, non sono prescritti controlli analitici periodici;
- le emissioni captate dagli essiccatori ad aria calda sono convogliate nei punti di emissione da E4 a E15;
- le emissioni captate dai mangani di stiratura sono convogliate nei punti di emissione da E16 a E20;
- le emissioni derivanti dalle operazioni di asciugatura della biancheria, connesse ai punti da E4 a E15, sono costituite essenzialmente da vapore acqueo e pertanto possono essere considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- le attività di stiratura, connesse ai punti di emissione da E16 ad E20, sono ricomprese nell'elenco di impianti ed attività di cui all'Allegato IV, parte I (rif. lett. i) le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e non sono sottoposte ad autorizzazione;
- i ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del medesimo decreto.

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità

- ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Bastia - Assisi;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso

e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);

d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;

d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

d.18 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

e.1 i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E21 e E22;

e.2 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
Cloro e suoi composti		UNI EN 1911:2010
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.3 ai sensi dell'art. 294, comma 3, del D.Lgs 152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E21, E22 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento.

CONDIZIONI

Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1**

Ragione Sociale: TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.r.l. **Unità Produttiva:** Assisi **(PG)** **Via Porziuncola n. 1**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Lavacontinua VOSS	Cloro e suoi composti	5	mg/Nm ³	700	12	310	40	6,00	---	0,25	0,25	
E2	Lavacontinua SENKING	Cloro e suoi composti	5	mg/Nm ³	700	12	310	40	5,00	0,30	---	---	
E3	Lavacontinua KANNEGIESSE R	Cloro e suoi composti	5	mg/Nm ³	---	12	310	40	4,20	0,25	---	---	
E4	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E5	Essiccatori ad aria calda PASSAT	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	12.000	12	310	65	6,00	---	0,70	0,70	Setto filtrante
E6	Essiccatore ad aria calda SENKING	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E7	Essiccatore ad aria calda SENKING	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E8	Essiccatore ad aria calda SENKING	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E9	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E10	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E11	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	4.000	12	310	65	4,20	0,30	---	---	Setto filtrante
E12	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm ³	5.000	12	310	70	5,00	0,30	---	---	Setto filtrante

Ragione Sociale: TINTORIA LAVANDERIA PETRINI S.r.l. **Unità Produttiva:** Assisi **(PG)** **Via Porziuncola n. 1**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E13	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm³	5.000	12	310	70	5,00	0,30	---	---	Setto filtrante
E14	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm³	5.000	12	310	70	5,00	0,30	---	---	Setto filtrante
E15	Essiccatore ad aria calda GEMATEX	Emissione scarsamente significativa	---	mg/Nm³	2.000	12	310	50	7,00	0,30	---	---	Setto filtrante
E16	Mangano M1	D.Lgs. 152/06 art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. i)	---	mg/Nm³	2.000	12	310	50	6,00	0,25	---	---	
E17	Mangano M2	D.Lgs. 152/06 art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. i)	---	mg/Nm³	1.500	12	310	50	6,00	0,25	---	---	
E18	Mangano M3	D.Lgs. 152/06 art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. i)	---	mg/Nm³	1.500	12	310	50	4,50	0,20	---	---	
E19	Mangano M4	D.Lgs. 152/06 art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. i)	---	mg/Nm³	2.250	12	310	50	4,20	0,25	---	---	
E20	Mangano M5	D.Lgs. 152/06 art. 272, c. 1 rif. Allegato IV, parte I, lett. i)	---	mg/Nm³	2.000	12	310	50	4,20	---	0,20	0,20	
E21	Impianto di combustione NOVA SIGMA	Polveri	5 *	mg/Nm³	1.832	12	310	250	8,00	0,50	---	---	
		Ossidi di azoto	200										
		Monossido di carbonio	100										
E22	Impianto di combustione MINGAZZINI	Polveri	5 *	mg/Nm³	3.594	12	310	250	9,50	0,54	---	---	
		Ossidi di azoto	200										
		Monossido di carbonio	100										

segue Repertorio n. 267/2020

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1, E2, E3	Cloro e i suoi composti espressi come Cl ₂ .
E21, E22	Tenore O ₂ di riferimento = 3% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . [*] Il valore limite dovrà essere rispettato a partire dal 01/01/2030, con ossigeno di riferimento = 15% vol